



## COMUNE DI AMATRICE

Rit. n. 16 085 del 07-07-2017 **PROVINCIA DI RIETI**

**ORDINANZA SINDACALE N. 520 DEL 07/07/17**

**RECEPIMENTO DISPOSIZIONI PROVENIENTI DALL'AUTORITA' SANITARIA CIRCA LE ATTIVITA' DI SOMMA URGENZA DA EFFETTUARSI NEI CIMITERI**

### IL SINDACO

**CONSIDERATI** i disastrosi terremoti che hanno colpito l'Italia centrale dal 24 agosto 2016, determinando una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati e provocando lutti e devastazioni;

**VISTI** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 con i quali è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione di interessi primari in relazione all'evento sismico del 24 agosto 2016;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

**VISTO** il Decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

**VISTA** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

**VISTE** le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 28 agosto 2016, n. 389; del 1 settembre 2016, n. 391; del 6 settembre 2016, n. 392; del 13 settembre, n. 393; del 19 settembre 2016, n. 394; del 23 settembre 2016, n. 396; del 10 ottobre 2016, n. 399; del 31 ottobre 2016, n. 400; del 10 novembre 2016, n. 405; del 12 novembre 2016, n. 406; del 15 novembre 2016, n. 408; del 19 novembre 2016, n. 414, del 21 novembre 2016, n. 415; del 29 novembre 2016 n. 418; del 16 dicembre 2016 n. 422; del 20 dicembre 2016 n. 427; dell'11 gennaio 2017, n. 431; del 22 gennaio 2017, n. 436; del 16 febbraio 2017, n. 438, recanti ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti ai richiamati eventi sismici;

**VISTO** il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017";

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in



conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016”;

**VISTO** il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017”;

**VISTA** l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 454 del 22.05.2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 2017, a mente della quale *“I comuni interessati dagli eventi sismici di cui in premessa assicurano la prosecuzione del funzionamento dei servizi cimiteriali, laddove compromessi dai citati eventi, provvedendo, sentita l’Azienda sanitaria territoriale competente, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico oltre che assicurando il mantenimento di adeguati livelli igienico sanitari, anche in deroga alle seguenti disposizioni: decreto del Presidente della Repubblica, 10 settembre 1990, n. 285, articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 82, 84 e 86”*, e considerate le deroghe ivi contenute dirimenti rispetto alla possibilità di realizzare in via d’urgenza i lavori indispensabili per il ripristino delle condizioni di igiene, sicurezza e decoro nei cimiteri del Comune di Amatrice;

**CONSIDERATI** gli ingenti danni provocati dai terremoti alle strutture cimiteriali del comune di Amatrice;

**CONSIDERATI** i nuovi crolli e il concreto rischio che altri se ne verificano tenendo presente le dinamiche in atto su edifici storici ed i cedimenti riscontrati anche a molti mesi dall’ultima scossa principale del 18 gennaio 2017;

**TENUTO CONTO** delle risultanze di sopralluoghi speditivi ordinati sui cimiteri del comune di Amatrice e delle successive verifiche, delle valutazioni AEDES e dei GTS che attestano l’entità delle lesioni subite dall’edilizia cimiteriale amatriciana;

**TENUTO CONTO** del fatto che, pur essendo imprevedibile l’andamento dei terremoti in corso ormai da oltre dieci mesi, non è affatto improbabile il verificarsi di altre scosse, e pertanto la situazione delle strutture cimiteriali amatriciane potrebbe ulteriormente e drammaticamente aggravarsi;

**RITENUTO** inoltre che costituisce circostanza di somma urgenza, oltre il verificarsi degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche la ragionevole previsione, ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, dell’imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili, e pertanto valutato che l’attuale andamento del sisma costituisca un’ulteriore ragione di sussistenza della somma urgenza;

**CONSIDERATO** che, in particolare, risulta presente e soggetto ad aggravamento il pericolo per la pubblica incolumità dovuto ai crolli e risulta altresì presente il rischio igienico sanitario dovuto alla presenza di feretri aventi diverso grado di consunzione e potenzialmente soggetti a lesioni;

**TENUTO CONTO** dell’assoluta urgenza di garantire la sicurezza, l’assenza di rischio igienico sanitario e il ripristino della funzionalità minima dei cimiteri comunali;

**RECEPITO** il parere dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti prot. n. 33134 del 23 giugno 2017 a tenore del quale, nelle operazioni di messa in sicurezza dei cimiteri amatriciani, si dovranno seguire le disposizioni di cui appresso:



- Ove possibile, ridurre il feretro rispettando i tempi stabiliti dalla legge per le estumulazioni (non inferiore a 20 anni);
- Ove possibile, inumazione nei campi comuni del cimitero di provenienza o di altri;
- Ove possibile, tumulazione attraverso requisizioni in uso dei loculi liberi;
- Ove necessario, ricovero temporaneo del feretro in strutture a tubo e giunto.

**CONSIDERATO** che nei cimiteri amatriciani non sono presenti campi comuni sufficientemente ampi da consentire una estensiva sepoltura dei feretri e contemporaneamente permettere il movimento dei macchinari che stanno effettuando le dovute lavorazioni d'emergenza;

**CONSIDERATO** che prima di procedere alle eventuali requisizioni in uso dei loculi liberi nelle strutture cimiteriali amatriciane si dovranno acquisire le certificazioni di agibilità successive alle ultime scosse del giugno/luglio 2017;

**CONSIDERATE** incomprimibili le esigenze di identificazione dei feretri;

**TENUTO CONTO** delle modalità operative più idonee ad assicurare l'assenza di rischio igienico-sanitario,

**RITENUTO** che è indispensabile, indifferibile e urgente proseguire nel ripristino delle condizioni di sicurezza e del decoro dei cimiteri e contemporaneamente preservare l'incolumità della cittadinanza;

**RITENUTE** prioritarie e prevalenti le esigenze di salvaguardia della pubblica incolumità e di tutela dell'igiene e della salute riconosciute quali interessi primari;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000;

**VISTI** lo Statuto e i Regolamenti comunali;

**VISTO** il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;

**TENUTO CONTO** della propria Ordinanza n. 51 del 2 febbraio 2017,

### **ORDINA**

- Nell'esecuzione dei lavori di ripristino della sicurezza, dell'igiene e del decoro nei cimiteri amatriciani lesionati dai terremoti 2016/2017, le imprese incaricate del recupero dei feretri dovranno valutare la possibilità di procedere alle estumulazioni secondo le modalità di cui agli artt. 85 e 36 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, senza tuttavia procedere al deposito in ossario ma curando il ricovero dei resti mortali negli appositi singoli contenitori di zinco, a norma di legge, provvisti di chiare annotazioni identificative indelebilmente apposte. Delle operazioni dovranno essere redatti gli appositi verbali, da consegnarsi al Comune.
- È fatto divieto di ridurre i resti mortali, rinvenuti in strutture crollate o pericolanti, per i quali non sussiste un'identificazione certa, anche se completamente mineralizzati; in tal caso tutta la parte residua del feretro deve essere conservato e ricoverato nel cassone di zinco da rifascio a norma di legge e l'annotazione identificativa deve essere effettuata con preciso riferimento al luogo e alla posizione del rinvenimento;
- Le imprese incaricate delle attività di recupero e ripristino dovranno curare scrupolosamente il mantenimento del decoro delle strutture provvisorie, provvedendo al termine di ogni giornata lavorativa a lasciare ben chiuse le traverse ombreggianti;
- Sulle recinzioni di cantiere poste intorno ai cimiteri dovranno essere ben visibili, oltre ai cartelli di legge segnalanti il divieto d'accesso nell'area di cantiere, avvisi concernenti la chiusura al pubblico di cui all'Ordinanza sindacale n. 51 del 2 febbraio 2017.



**DISPONE**

Che la presente Ordinanza sia inviata alla ASL competente, alla Prefettura, al COI Amatrice Accumoli, alle imprese incaricate delle attività di recupero presso i Cimiteri amatriciani, e adeguatamente pubblicizzata sull'Albo Pretorio on line del Comune di Amatrice.



**Il Sindaco**  
**SERGIO PIROZZI**